

## INPS: quando spetta la indennità di malattia in caso di Cassa Integrazione o FIS.

**L'Istituto torna su un argomento di grande interesse per funzionari, delegati e lavoratori per una corretta gestione di questa fase segnata dall'emergenza Covid-19.**

L'INPS, a seguito delle molte segnalazioni e richieste di chiarimento ricevute dopo l'emanazione della [circolare n. 47/2020](#), ha emanato il [messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020](#), con il quale **riepiloga le disposizioni vigenti in materia di rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG), assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga**. L'Istituto ribadisce che il principio generale cui riferirsi è quello normato dall'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, il quale dispone che "il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista".

La norma è riportata nella [circolare n. 197/2015](#), per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG), e nella [circolare n. 130/2017](#), per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

Nello specifico, la circolare n. 197/2015 prende in esame, al paragrafo 1.8, le diverse casistiche offrendo le relative indicazioni operative:

"l'art. 3, comma 7 della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia. In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall'Istituto e che di seguito si riporta. Se durante **la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia**, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo **stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa** si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui

### In questo numero:

*INPS: quando l'indennità di malattia è fruibile nel caso di Cassa Integrazione o del F.I.S.,*

*INAIL: oltre 28.000 i casi già denunciati di infortunio da Covid-19,*

*INPS: pensione anticipata e di vecchiaia con l'opzione al metodo di calcolo contributivo, novità procedurali,*

*Previdenza complementare: la comunicazione periodica agli aderenti,*

*INPS: attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.*

### Immigrazione:

*Emergenza Covid-2019  
Conversione in Legge del DL 18/20:  
focus sulle norme in materia di  
immigrazione*

*Reddito di cittadinanza  
Dimostrazione della residenza in  
Italia,*

*Esenzione ticket  
Nessuna differenza tra inoccupati e  
disoccupati,*

*Alloggi ERP  
E' discriminatorio richiedere ai  
cittadini stranieri la  
documentazione di impossidenza di  
proprietà all'estero*

## INPS rimedia alle imprecisioni riportate nella circolare n. 47/2020 e chiarisce in merito alla possibilità per i lavoratori in CIG o FIS di fruire, in determinati casi, dell'indennità di malattia.

il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;

- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Se l'intervento di **cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto**, prevale l'indennità economica di malattia."

Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga.

La [circolare n. 130/2017](#), in materia di FIS, prevede, al paragrafo 2.4.1., per l'assegno ordinario, quanto segue: "In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l'ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall'ipotesi in cui la malattia sia precedente l'inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).

Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.

Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:

1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;

2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

**In caso di riduzione di orario l'assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).**"

L'Istituto conclude il messaggio confermando la validità di queste disposizioni anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute con causale specifica dovuta all'emergenza epidemiologica per COVID-19. **E' importante informare le nostre strutture sindacali di tali disposizioni al fine dell'esercizio della tutela di tutti i lavoratori.**

**INAIL: oltre 28.000 i casi già denunciati di infortunio da Covid-19**

Publicato sul sito INAIL [il primo report sulle infezioni Covid-19 di origine professionale](#) segnalate all'Istituto alla data del 21 aprile.

**Quasi la metà (45,7%) riguarda infermieri e altri tecnici della salute**, seguiti da operatori socio-sanitari (18,9%), medici (14,2%) e operatori socio-assistenziali (6,2%). Nel report emerge che **i casi mortali da contagio** sono stati

**98 – 52 in marzo e 46 in aprile – pari a circa il 40% del totale dei decessi sul lavoro denunciati all'INAIL nel periodo preso in esame.**

Prendendo in considerazione le diverse attività produttive, **il settore della sanità e assistenza sociale – in cui rientrano ospedali, case di cura e case di riposo – registra il 72,8% dei casi di contagio sul lavoro** da Covid-19 denunciati, mentre a livello territoriale quasi **otto denunce su 10 sono concentrate nelle regioni dell'Italia settentrionale**: il 52,8% nel Nord-Ovest (35,1% in Lombardia) e il 26,0% nel Nord-Est (10,1% in Emilia Romagna). Il resto dei casi è distribuito tra Centro (12,7%), Sud (6,0%) e Isole (2,5%).

**Il 71,1% dei contagiati sul lavoro sono donne e il 28,9% uomini**, con un'età media di poco superiore ai 46 anni (46 per le donne, 47 per gli uomini). Tra gli infermieri e gli altri tecnici della salute, in particolare, più di tre denunce su quattro sono relative a lavoratrici. Il 12,6% dei casi riguarda invece lavoratori stranieri, tra i quali la percentuale delle donne è pari all'80%.

Concentrando l'attenzione sui 98 casi mortali denunciati, il rapporto tra i generi si inverte. I decessi dei lavoratori, infatti, sono stati 78, quelli delle lavoratrici 20, con un'età media pari a 58 anni sia per gli uomini che per le donne.

Si tratta di **dati provvisori e riferiti ai soli soggetti assicurati all'INAIL che non comprendono categorie particolarmente esposte al rischio di contagio**, come quelle dei medici di famiglia, dei medici liberi professionisti e dei farmacisti e in virtù di questo aspetto il Presidente INAIL comunica di aver costituito un gruppo di lavoro con la federazione dei medici "al fine di studiare la possibilità di estendere la nostra copertura ai medici liberi professionisti e convenzionati".

In appendice sono presentati tre interessanti documenti: 1) [scheda tecnica](#) sui primi dati di contagio, 2) [infografiche](#) sulle infezioni denunciate 3) [Dossier Covid-19](#) che contiene tutte le misure messe in atto dall'INAIL per supportare il mondo del lavoro alle prese con la pandemia.

**INPS: pensione anticipata e di vecchiaia con l'opzione al metodo di calcolo contributivo, novità procedurali**

Il nostro sistema previdenziale è stato attraversato a partire dagli anni '90 da una serie di riforme che, con l'obiettivo di contenere l'incidenza della spesa pensionistica sul P.I.L., hanno modificato in modo sostanziale il metodo di calcolo delle prestazioni in funzione dell'anzianità fatta valere entro una determinata data.

L'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni d'età ha determinato per alcune casistiche trattamenti più favorevoli se calcolati con il metodo contributivo.

Tale metodo, introdotto dalla L. 335/95, è rivolto ai soggetti che possano far valere contribuzione esclusivamente dal 01-01-1996, ma anche per coloro che al 31-12-1995 possono far valere meno di 18 anni di contribuzione e un'anzianità complessiva di almeno 15 anni di cui 5 a partire dal 01-01-1996. Quest'ultimi per poter richiedere il calcolo contributivo

(segue pg.3)

della pensione dovranno esercitare preventivamente un apposita opzione.

Per i soggetti in possesso di contribuzione ante 01-01-1996 l'esercizio dell'opzione determinerà comunque la **maturazione del diritto a pensione** in base ai requisiti previsti dal sistema retributivo in vigore **al 31.12.2011**, e solo **la modalità di calcolo** secondo le regole del metodo contributivo.

In sostanza questi soggetti non potranno richiedere le prestazioni pensionistiche previste nel sistema contributivo (pensione anticipata con almeno 20 anni di contributi e 64 anni d'età con il rispetto dell'importo soglia, oppure la pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contributi e 71 anni d'età)

**L'opzione ha carattere di irrevocabilità e produce effetti sostanziali** come l'applicazione del massimale contributivo: a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di opzione all'imponibile previdenziale si applicherà il **massimale contributivo**, (€ 103.055 nel 2020) vale a dire quel limite oltre il quale non è più dovuto il versamento contributivo.

Si tratta quindi di una scelta da ponderare con cautela e per un approfondimento del tema consigliamo di consultare il p.to 6.2 del [messaggio INPS n. 219/2013](#).

La modalità di esercizio dell'opzione non risultava proceduralizzata dall'INPS: in questi casi si consigliava l'indicazione nelle note della domanda di pensione della volontà di esercitare l'opzione e il successivo invio del modello AP09, sottoscritto dall'optante.

A seguito di un recente approfondimento tecnico tenuto con la Direzione Regionale INPS Lombardia abbiamo appreso **dell'esistenza sul sito INPS di una procedura di certificazione con richiesta di opzione al sistema contributivo L. 335/95**.

I funzionari INPS ci hanno consigliato di **utilizzare la procedura di certificazione contestualmente all'invio di domanda di pensione di vecchiaia o anticipata con richiesta di calcolo pensione con il metodo contributivo**.

A fronte di questa importante novità procedurale, considerata l'assenza di messaggi o circolari specifici in materia, abbiamo interessato INCA Nazionale della questione.

**In attesa di chiarimenti, consigliamo di utilizzare la richiesta di certificazione contestualmente all'invio di domanda di pensione per soggetti che possano far valere contribuzione ante 01-01-96, e che intendano richiedere il calcolo della pensione con il metodo contributivo**. Vi aggiorneremo tempestivamente non appena in possesso di novità in materia.

### Previdenza complementare: la comunicazione periodica agli aderenti

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con [Circolare 1096 dell'11/03/2020](#) ha fornito precise indicazioni alle forme pensionistiche complementari in conseguenza dell'adozione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19. La Commissione, che ha il compito di vigilare e garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti delle forme pensionistiche complementari, ha ritenuto **di concedere ai Fondi pensione il differimento dei termini, da prassi previsto per il 31 marzo, per l'invio della comunicazione periodica agli iscritti**. Si legge nella Circolare che la COVIP *"ritiene di poter consentire a tutte le forme pensionistiche complementari/società, anche in considerazione del rallentamento dei servizi di recapito e logistici, di effettuare i suddetti adempimenti entro il 31 maggio 2020. Ove si intenda avvalersi di tale possibilità, ne è*

*dato avviso sul sito"*. L'iscritto che ha optato per il recapito elettronico sostitutivo della Comunicazione periodica potrà scaricarla direttamente nell'area riservata sul sito del Fondo pensione.

La [COVIP](#) in realtà, in risposta ad un quesito avanzato da un Fondo pensione, ha ammesso la possibilità di inviare la comunicazione periodica via e-mail anche agli iscritti rispetto ai quali il fondo pensione dispone dell'indirizzo di posta elettronica, anche se gli stessi non hanno espressamente manifestato la volontà di ricevere detto documento con tale modalità. A prescindere dalla modalità di ricevimento da parte dell'aderente, si può sostenere che **la comunicazione periodica debba essere considerata l'estratto contributivo dell'aderente al Fondo pensione e viene inviata ogni anno agli aderenti ai Fondi pensione per fare il punto sull'andamento della loro posizione previdenziale**, con un dettaglio della contribuzione versata e accreditata nell'ultimo anno, e per dare informazioni sulle novità del Fondo. Il controllo della comunicazione periodica può essere finalizzato a valutare l'andamento del proprio investimento, ipotizzare eventuali modifiche del comparto di investimento o della percentuale di versamento, ma deve certamente essere effettuato anche in relazione al versamento dei contributi da parte dell'azienda per monitorare eventuali omissioni. Nel primo pilastro previdenziale, in funzione dell'accesso ad un trattamento previdenziale, ben noti sono gli effetti di un mancato aggiornamento dell'estratto contributivo e/o di un mancato versamento dei contributi nei termini prescrizionali. Pertanto, analogamente, **anche nella previdenza complementare assume particolare rilevanza la fase del controllo della posizione contributiva** che l'iscritto ha la possibilità di verificare annualmente attraverso la comunicazione periodica obbligatoria trasmessa dal proprio Fondo.

### INPS: attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

Con il [messaggio 1752 del 24 aprile 2020](#), INPS ha comunicato che **le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2019 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei Pagamenti** del suo sito istituzionale, raggiungibile attraverso il seguente percorso: *"Prestazione e servizi" > "Tutti i servizi" > "Portale dei pagamenti" > "Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite" > "Entra nel servizio" > "Accedi" > sezione "Pagamenti effettuati" > "Stampa attestazione"*.

Da quest'anno sono disponibili anche le attestazioni fiscali dei versamenti per la nuova tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%. Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo sportivi professionisti (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei Pagamenti, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [polospecialisticopals.roma@inps.it](mailto:polospecialisticopals.roma@inps.it).

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti d'imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Ove si riscontrassero discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento.

## Emergenza Covid-2019

### Conversione in Legge del DL 18/20: focus sulle norme in materia di immigrazione

Il 30 aprile 2020 è entrata in vigore la [Legge 27/20 di conversione del DL 18/2020](#) (cd Decreto Cura Italia). Abbiamo realizzato una [scheda](#) che illustra i contenuti della norma che riguardano l'immigrazione e gli aspetti che possono essere di interesse per chi opera in tale ambito. La scheda è suddivisa nei seguenti paragrafi:

- sospensioni e proroghe in materia di immigrazione;
- validità dei permessi di soggiorno;
- termini delle procedure inerenti l'immigrazione
- disposizioni in materia di immigrazione: accoglienza e SIPROIMI;
- proroga della validità tessera sanitaria;
- riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione di cittadini di Paesi Extra-Ue titolari di permesso di soggiorno che consente di lavorare;
- sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici;
- proroga della validità dei documenti di identità e di riconoscimento;
- carta della famiglia;
- sospensione termini nei procedimenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;
- sospensione termini nei procedimenti in materia di giustizia amministrativa;

abrogazioni ed entrata in vigore

### Rientro in Italia dei cittadini stranieri

Il 4.05.2020 il [Ministero degli Affari esteri](#) ha risposto alla [lettera inviata da CGIL, CISL, e UIL](#) a proposito delle difficoltà affrontate da molti cittadini stranieri per rientrare in Italia.

## Reddito di cittadinanza

### Dimostrazione della residenza in Italia

La legge istitutiva (Decreto legge n.4/2019, convertito dalla legge n.26/2019) del reddito di cittadinanza prevede, tra i requisiti richiesti per accedere a tale beneficio, dieci anni di residenza, di cui gli ultimi due continuativi prima della presentazione della domanda. L'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, su richiesta della Direzione Generale dello stesso Ministero, con una [nota del 14.04.2020](#) ha espresso la propria posizione in merito al concetto di residenza, quale requisito per accedere al reddito di cittadinanza in capo ai richiedenti in possesso di regolare permesso di soggiorno. Nel documento si legge che per residenza debba intendersi

la residenza effettiva e non quella derivante dall'iscrizione anagrafica nei registri comunali. Pertanto, è sufficiente, per il richiedente la prestazione, dimostrare il regolare domicilio in Italia attraverso qualsiasi mezzo di prova consentito dall'ordinamento. Tale interpretazione del concetto di residenza, consente di considerare tra i beneficiari del reddito di cittadinanza anche i senza fissa dimora e tutti coloro che sono privi di iscrizione anagrafica (circolare INCA nazionale - area immigrazione del 22.04.2020).

## Esenzione ticket

### Nessuna differenza tra inoccupati e disoccupati

Il Tribunale di Brescia con la [sentenza del 22.10.2019](#) - resa nota pochi giorni fa - ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero a cui **non è stata riconosciuta la possibilità di fruire dell'esenzione ticket perché inoccupato.**

Nella sentenza si legge che il D.Lgs. 150/2015 ha fornito un'adeguata copertura normativa per l'estensione dell'esenzione dal ticket sanitario anche ai soggetti che, in ragione dell'originaria distinzione tra disoccupati e inoccupati, non avevano in precedenza potuto fruire di tale beneficio perché non avevano mai svolto una attività di lavoro. L'accesso all'istituto di cui all'art. 8, c. 16, L. 537/1993 è consentito a quanti risultino privi di un impiego e dichiarino, al contempo, la loro immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa nonché alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

## Alloggi ERP

### E' discriminatorio richiedere ai cittadini stranieri la documentazione di impossidenza di proprietà all'estero

Il [Tribunale di Milano](#) ha dichiarato discriminatorio il bando del Comune di Sesto San Giovanni che prevedeva per i soli cittadini stranieri di produrre la documentazione aggiuntiva di impossidenza immobiliare nel Paese di origine per accedere all'assegnazione di alloggi ERP, senza la possibilità di utilizzare l'autocertificazione. Leggi la [scheda](#) di approfondimento.



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)